



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

Composta dai Magistrati:

Dott. Fulvio Maria Longavita	Presidente Relatore
Dott. Vincenzo Busa	Consigliere
Dott. Francesco Belsanti	Primo Referendario
Dott.ssa Beatrice Meniconi	Primo Referendario
Dott. Antonio Di Stazio	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 12 ottobre 2016

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, modificata dalle deliberazioni delle medesime Sezioni riunite nn. 2 del 3 luglio 2003 ed 1 del 17 dicembre 2004 e la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009, n. 9, contenente "modificazioni ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

VISTO il D.L. del 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante, tra l'altro, disposizioni in materia di attività consultiva della Corte dei conti;

VISTE le leggi n. 15 del 4 marzo 2009 e n. 69 del 18 giugno 2009;

VISTA la nota del Consiglio delle Autonomie dell'Umbria in data 19 maggio 2016, pervenuta a questa Corte il 4 ottobre 2016 e protocollata al n° 1668, con la quale è stata trasmessa una richiesta di parere del Sindaco del Comune di Citerna, ex nota del 27/11/2013 Prot. n° 8769, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 5 giugno 2003;

VISTA l'ordinanza con la quale il Presidente ha deferito la decisione sulla richiesta di parere all'esame collegiale della Sezione convocata per il 12 ottobre 2016;

UDITO il relatore, Dott. Fulvio Maria Longavita;

FATTO

Il Sindaco del Comune di Citerna, con nota del 17 maggio 2016 ha inoltrato una richiesta di parere, ex art. 7, comma 8, della l. n° 131/2003, in merito all'acquisto di carburante in deroga alle disposizioni sugli acquisti mediante convenzioni CONSIP, ovvero mediante le centrali di committenza regionali.

Al riguardo, dopo aver richiamato la normativa che regola la materia (art. 1, c. 7, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.) ha specificato le ragioni che hanno indotto alla richiesta di parere in discorso, facendo presente che:

- a) "l'attuale convenzione CONSIP per il carburante da autotrazione per il lotto 4 - Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna - prevede uno sconto a litro di 0,099 Euro";
- b) "la spesa per il carburante [...] sostenuta annualmente dal Comune si attesta sui 4.109,11 Euro".
- c) "nel territorio comunale sono presenti due sole stazioni di servizio, nessuna delle quali risulta titolata alla convenzione CONSIP [e] la stazione abilitata più vicina [...] si trova a circa 10 Km. dalla sede dell'Ente";

Nel rilievo che, "in tali circostanze, l'approvvigionamento attraverso la convenzione CONSIP [...] ovvero il ricorso mediante gara ad evidenza pubblica, ad un gestore situato ad almeno 10 Km., determinerebbe un sicuro aggravio nei costi di gestione del parco Automezzi", il Sindaco del Comune di Citerna ha chiesto di sapere:

- 1) se, "nelle descritte circostanze, il Comune possa procedere ad affidamento della fornitura di carburante per autotrazione mediante procedura negoziata [con] le uniche due stazioni presenti nel territorio comunale";
- 2) "se, [nelle predette] circostanze la condizione di miglioramento nel prezzo della convenzione CONSIP, pari almeno al 3%, costituisca elemento essenziale del contratto, ovvero se, nei limiti massimi del prezzo CONSIP, sia consentito all'Ente di derogare a tale ulteriore condizione".

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha trasmesso la riferita richiesta di parere con nota del 19 maggio 2016, pervenuta a questa Sezione il 3 ottobre 2016, prot. n. 1668

DIRITTO

La richiesta di parere all'esame, sebbene ammissibile, richiede sul piano oggettivo un'attenta valutazione, atteso che l'intervento consultivo impegna la Sezione del Controllo solo per una valutazione generale ed astratta, riferita cioè ad un numero indeterminato di fattispecie che presentano analoghe caratteristiche giuridiche (ammissibilità "*ratione officii*"), sulla corretta applicazione di una norma che disciplina sicuramente aspetti attinenti alla "*materia contabile pubblica*" (ammissibilità "*ratione materiae*")¹ In tal senso si richiama, testualmente, la deliberazione n. 124/2013 di questa Sezione.

¹ Si ricorda che la nozione di "*materia di contabilità*" ricomprende non solo gli atti e le operazioni di bilancio (in senso stretto), ma anche le gestioni finanziarie ed economico-patrimoniali dello Stato e degli altri Enti Pubblici, secondo la "*visione dinamica dell'accezione di contabilità pubblica*", di cui alla delib. n° 54-Contr./2010 delle SS.RR., "che - si è precisato - sposta l'angolo di visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri" (v., tra le tante, Sez. Reg. Contr. Basilicata delib. n° 173-Par/2012).

Nel caso di specie, l'Ente, che pure ha dato ampia dimostrazione di ben conoscere la normativa da applicare (anche quanto alle disposizioni dell'art. 1, c. 510, della l. n. 208/2015, che consentono deroghe agli acquisti attraverso le convenzioni della CONSIP o delle Centrali di committenza regionale quando manchi nel bene dedotto in convenzione le "caratteristiche essenziali" del bene che l'ente intende acquistare)², ha chiesto a questa Sezione una concreta e specifica valutazione di economicità della scelta da compiere, in ordine all'acquisto del carburante mediante le menzionate convenzioni CONSIP, ovvero mediante "procedura negoziata, riservata alle uniche due stazioni presenti nel territorio comunale"; valutazione che dovrebbe investire anche l'eventuale miglioramento del prezzo concretamente praticato, rispetto a quello della convenzione CONSIP.

Al riguardo, la Sezione, nel richiamare il proprio precedente parere, reso per analoga questione con la deliberazione n. 241 del 2012, fa presente che la richiesta di parere all'esame potrebbe provocare un intervento della Sezione medesima oltre i limiti intrinseci del suo potere consultivo, in relazione alle disposizioni che governano la materia oggetto di quesito.

Resta tuttavia inteso che l'Ente, nella pienezza della particolare autonomia di cui gode, potrà valutare anche soluzioni diverse, ma coerenti ai noti principi generali di efficacia, efficienza ed economicità che reggono l'azione della pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1 della L. n. 241/1990.

P.Q.M.

Nelle su estese considerazioni è il parere di questa Sezione.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Comune di Citerna, per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali dell'Umbria.

Così deliberato in Perugia nella Camera di Consiglio del 12 ottobre 2016.

Il Presidente relatore
f.to Fulvio Maria Longavita

Depositato il 14 ottobre 2016
Il Direttore della Segreteria
f.to Dott.ssa Melita Di Iorio

² Per la compiuta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, in merito agli acquisti di che trattasi, si richiama la recente deliberazione n. 12/2016 delle Sezioni Riunite in sede di controllo